



Il nuovo OIC 11 e i progetti in corso dell' Organismo Italiano di Contabilità

Dott. Massimo Tezzon

Roma, 28 febbraio 2018





- Quadro normativo
 - *Effetti del rinnovato quadro normativo*
- Novità dell'OIC 11:
 - *Processo di definizione del trattamento contabile laddove manchi una regola specifica*
 - *Rappresentazione sostanziale*
 - *Rilevanza*
 - *Continuità aziendale*
- Progetti in corso



Quadro normativo (segue)



- In base al disposto della **Legge 116/2014**, l'OIC:
«emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile»
- Art 12, comma 3, del **D.Lgs. 139/2015**:
«L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto»
- **Relazione Illustrativa** al D. Lgs. 139/2015:
*«Il comma 3 dell'articolo, quindi, riafferma e si fonda su quanto già l'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aveva riconosciuto normativamente, vale a dire che l'attività di elaborazione di principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal Codice Civile, **costituisce la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili»***



- Relazione Illustrativa al D. Lgs. 139/2015

«Inoltre, ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione»



- Eliminazione della distinzione, presente nella precedente versione dell'OIC 11, tra le finalità e postulati del bilancio secondo il codice civile e le finalità e postulati secondo i PCN;
- Definizione dei postulati del bilancio d'esercizio;
- Declinazione dei postulati del bilancio d'esercizio nei singoli principi contabili

Novità dell'OIC 11



- Processo di definizione del trattamento contabile laddove manchi una regola specifica
- Rappresentazione sostanziale
- Rilevanza
- Continuità aziendale



OIC 11 – Processo di definizione del trattamento contabile laddove manchi una regola specifica

Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in **ordine gerarchicamente decrescente**:

- in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili;
- le finalità ed i postulati di bilancio ex OIC 11.



- Confronto dei diritti e delle obbligazioni che discendono dalle clausole contrattuali e delle regole contabili (in tema di definizione degli elementi di bilancio, criteri di rilevazione e cancellazione degli elementi patrimoniali ed economici etc);
- Unità elementare di contabilizzazione (cd *unit of account*)





- Definizione di rilevanza;
- Individuazione dei destinatari primari del bilancio;
- Elementi quantitativi e qualitativi dell'informazione di bilancio;
- Facoltà di deroga ex comma 4 art 2423 C.C.





- La Direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica **della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Nell'OIC 11 vengono affrontate situazioni di:
 - significative incertezze;
 - assenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma senza accertamento di una delle causa di scioglimento;
 - accertamento di una delle cause di scioglimento ex art 2484 C.C.
- Sospensione delle disposizioni discordanti, in tema di crisi di impresa, dell'OIC 5 - Bilanci di liquidazione.



A. REVISIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI NON AGGIORNATI NEL 2016:

- OIC 4 - Fusione e Scissione
- OIC 5 - Bilanci di liquidazione
- Altri OIC non aggiornati (OIC 2 Patrimoni destinati etc.)

B. NUOVI POSSIBILI PRINCIPI CONTABILI DA EMETTERE:

- Principio contabile sui ricavi;
- Specificità dei bilanci delle società cooperative.

C. EMENDAMENTI AGLI OIC